

LA CONTRIBUZIONE INAIL IN AGRICOLTURA

SILVANA TORIELLO*

Premessa

Le riflessioni che seguono si originano dagli esiti della recente attuazione dell'articolo 1 comma 60 del Protocollo del Welfare che prevede che "Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

- a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123."

L'articolo fa seguito a quanto previsto nell'Avviso comune dell'agricoltura del 2004 secondo cui si auspicava di "applicare anche all'agricoltura l'oscillazione della contribuzione antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende, in modo tale da premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortunio".

* Inail - Direzione Centrale Rischi.

In questa fase di prima applicazione della norma di che trattasi si è registrato uno scarso interesse delle aziende al beneficio. Le ragioni? Forse una norma troppo nuova e poco conosciuta? Forse il timore di successivi controlli? Allo stato non è dato sapere. Di certo non si può non registrare una forte distonia delle finalità della norma rispetto alle caratteristiche proprie di questo tipo di contribuzione la cui evoluzione storica e normativa è sintetizzata nei paragrafi che seguono.

La gestione agricoltura nel Testo Unico 1124/1965

Nel testo unico 1124 del 1965 la specificità della gestione agricoltura sotto il profilo della provvista finanziaria è da individuare nel c.d. sistema a “capitalizzazione pura” (art. 262 T.U.) che esclude il computo delle rendite capitalizzate dagli oneri diretti. Questo sistema non trova applicazione nel sistema finanziario per la gestione “industria” il quale è fondato, al contrario, su di una ripartizione dei capitali di copertura in funzione mutualistica, di tal che negli oneri diretti vanno inserite le rendite capitalizzate del periodo, e non solamente i relativi ratei (cfr. in senso conforme Cass. n. 11145/2008 cit.). La scelta di che trattasi comporterebbe perché si generi equilibrio che quanto pagato dalle aziende dell’agricoltura compensi quanto speso dall’Istituto in termini di oneri complessivi per la specifica gestione. In definitiva si rende necessario individuare un contributo (premio) di equilibrio. L’*excursus* che segue dimostra che tale condizione nella operatività concreta non è stata mai soddisfatta procedendosi all’inverso sempre in modo da favorire gli assicuranti riducendo in ogni modo il peso dell’assicurazione sia in termini economici che di semplificazione degli adempimenti. Quanto precede non ha potuto non riflettersi che in termini negativi sul complessivo sistema dell’assicurazione obbligatoria. Nel settore Agricoltura il contributo, sia di legge, sia di equilibrio, è unico: corrisponde ad un rischio medio generale uguale per tutta la collettività assicurata e per tutte le attività tutelate. La possibilità di commisurare i contributi al rischio delle lavorazioni, pur contemplata nel Testo Unico, Titolo II, capo V, in analogia alla gestione Industria, non è stata mai attuata.

Il sistema originario (T.U. 1124/1965 artt. 256/285)

Il sistema delineato dal T.U. 1124/1965 era contenuto negli artt. 256-285 T.U. 1124/1965. Il fabbisogno di ogni esercizio finanziario era determinato dall’Istituto su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l’assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso l’ammortamento degli impianti, delle altre spese che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e

delle assegnazioni al fondo di riserva. Come sottolineato anche dal Ferrari (in *Infortuni sul lavoro e malattie professionali del 2004*. “È palese il rilievo che nella determinazione del fabbisogno annuo assumeva il sistema finanziario che era alla base della gestione assicurativa, sistema unico di ripartizione pura per tutte le spese, comprese quelle inerenti alle prestazioni di lunga durata “Ai sensi dell’articolo 262 era previsto infatti che quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte venisse assunto l’ammontare delle rate di rendita che debbono essere corrisposte nell’esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell’esercizio. Al fabbisogno di ciascun esercizio si provvedeva mediante contributi costituenti quote aggiuntive dell’imposta erariale sui fondi rustici da determinare in due maniere differenti: in ragione dell’estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d’opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all’imposta erariale sui fondi rustici..La scelta tra i due sistemi era rimessa al Ministero del lavoro Ai sensi dell’articolo 265 i saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura venivano determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano d’opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio d’infortunio. In pratica questo sistema non è stato mai applicato essendo stato preferito il secondo che, ai sensi dell’articolo 267, prevede che i saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l’ammontare dell’imposta principale sui terreni dovuta all’erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura. Definita su base nazionale tale aliquota, sulla sua base veniva proporzionalmente aumentata la somma che ciascun censito pagava a titolo di imposta fondiaria. I contributi assicurativi così determinati venivano riscossi a mezzo di appositi ruoli predisposti dall’Istituto assicuratore e resi esecutivi dall’intendente di finanza. I contributi potevano essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell’imposta erariale sui fondi rustici. Per tal via la provvista finanziaria era garantita riducendo al minimo gli oneri per gli assicuranti ed era integralmente calata nel sistema tributario dell’epoca. Questo sistema ha generato dissesto all’interno della gestione ed in occasione della riforma tributaria venne integralmente sostituito dalla disciplina dettata dalla legge 852/1973. Nel sistema originario, dunque, si è proceduto privilegiando un percorso che ha totalmente pretermesso la possibilità di gestire il mondo agricolo attraverso specifici saggi (tassi) di tariffa.

Legge 852 del 27 dicembre 1973

La legge 27 dicembre 1973, n. 852 introdotta per effetto della riforma tributaria, che intervenne al tempo ed ancora vigente, innova il sistema originario. Le

norme del Testo Unico sono state integralmente abrogate per effetto della nuova disciplina contributiva. Con queste disposizioni normative il legislatore non ha tenuto in alcun conto i principi tecnico- finanziari che governano un regime assicurativo, ma ha considerato elementi di natura diversa fissando l'entità dei contributi (mai definiti premi in agricoltura), cosiddetti di legge, come importo unitario *pro-capite*, per i lavoratori autonomi, e come aliquota percentuale delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti.

Con la nuova legge si sperava di superare il dissesto finanziario creatosi nella gestione agricoltura. Il tempo ha dimostrato che non è stato così. Il disavanzo della gestione agricoltura ha continuato ad esserci ed a tutt'oggi in una delle ultime relazioni sul tema la Corte dei Conti scrive: I conti generali dell'Istituto continuano ad essere appesantiti dall'esposizione debitoria della Gestione Agricoltura verso la Gestione Industria per complessivi 32.392 mln di euro (32.197 mln di euro nel 2010)".

Ebbene ai sensi dell'articolo 3 della individuata legge "A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488." Ai sensi dell'articolo 4, invece, "A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile." Soltanto nel 1996 si è registrato un aumento dei contributi, a seguito della rivalutazione delle rendite con decorrenza 1 gennaio 1996, essendo stata accolta dal Ministero la proposta dell'Inail di applicare una addizionale del 20% sui contributi stessi (Decreto 8 agosto 1996.)

Si è quindi avuto che per i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i concedenti i terreni a compartecipazione o a piccola colonia erano tenuti al pagamento di contributi in misura percentuale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; ai sensi del D.M. 8 agosto 1996 nella misura del 10,8%, con una base imponibile calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo dell'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli (art. 28 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 448). Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'Inail venne elevato di lire 200.000 su base annua dalla

legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Ne derivava che il contributo in quota capitaria annua venisse fissato in £ 800.000 annue per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore - allevatore diretto, colonico e mezzadrile.

Alcune riflessioni del tempo

Negli anni 90' ROSSANA LEHNER sulla *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali* scriveva." Il divario tra contributi di legge e contributi di equilibrio ha assunto nel tempo valori sempre più consistenti soprattutto per i lavoratori autonomi per i quali la sperequazione tra le entrate contributive e le prestazioni erogate è veramente rilevante. I termini del confronto, per il triennio più recente, 1994 - 1996, considerando i contributi di equilibrio nella versione "senza gli interessi compensativi", senza cioè caricare il contributo del peso dei debiti precedenti, evidenziano misure di equilibrio di quattro-cinque volte superiori a quelle di legge, per gli autonomi, mentre per i dipendenti la differenza maggiore si attesta appena al di sotto del 50%. Qualora non si tenesse conto delle agevolazioni, ma i contributi venissero versati in misura uguale da tutti gli assicurati, mentre per gli autonomi le misure contributive di equilibrio, cosiddette indifferenziate, resterebbero comunque elevate, circa tre-quattro volte superiori a quelle di legge, per i dipendenti risulterebbero addirittura inferiori a quelle di legge, intorno al 7% invece del 10,8%. Analizzando poi l'andamento nel triennio dei contributi di equilibrio, le attuali misure appaiono pressoché costanti. Se, infatti, l'andamento infortunistico in consistente diminuzione indurrebbe a considerare un certo alleggerimento della spesa per prestazioni istituzionali, in realtà ciò non avviene. Il "peso" del costo delle rendite, in vigore al 31 dicembre 1996, su tutte le altre spese istituzionali, supera il 90% e, tra queste, circa il 50% riguarda casi di infortuni invalidanti avvenuti fino al 1980. Altro elemento da non trascurare è la forte diminuzione degli "assicurati" collegata al calo dell'occupazione e alla spinta al pensionamento per molti lavoratori del settore i quali vengono così a trovarsi nella condizione di non dover proseguire i versamenti contributivi." La contribuzione nel settore agricolo è del tutto disancorata dalla correlazione con il rischio della lavorazione tipica come accade per il settore industriale. Ciò ha indubbiamente consentito nel tempo modalità semplificate di riscossione unitamente ad un costo non rimarchevole dell'assicurazione ma ha certamente creato criticità sul versante dell'equilibrio finanziario per la difficoltà del sistema di adeguarsi ad un eventuale incremento dei costi. Fu per tale ragione che nuove disposizioni vennero dettate con il D.Lgs. 38/2000.

Il D.Lgs. 38/2000

L'articolo 28 di tale decreto, in vigore dal 16 marzo 2000, prevede: "Ai fini del

riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail.3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'Inail destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo. "E sembra proprio che l'ultimo comma di detto articolo sia rimasto lettera morta per l'evidente permanere del disavanzo. Per l'anno 2003 l'incremento della quota capitaria annua è stata fissata con DM 17 ottobre 2003 nella misura dell'8,33%. Essendo stato completato l'aumento dei contributi previsto dall'art. 28 cit, il contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta fissato, per l'anno 2010, nella misura capitaria annua di € 768,50 per le zone normali, e di Euro 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate (circ. Inps 17 maggio 2010, n. 65; per i piccoli coloni e compartecipanti familiari vedi circ. Inps in pari data n. 68).

Legge n. 81 dell'11 marzo 2006

La legge 753 del 1974 ancora governa la contribuzione Inail in agricoltura pur in assenza di una riflessione successiva della evoluzione dei contratti agrari che hanno visto, ad esempio la abrogazione della mezzadria e della colonia a beneficio del contratto di affitto già con legge 203 del 3 maggio 1982. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, per effetto delle norme introdotte dall'art. 1, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha subito importanti modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato nel mentre è stata confermata la normativa per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il citato art. 1, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, infatti, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agrico-

li a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389." L'applicazione di detta norma comporta che per gli operai agricoli, da tale data, non trova più applicazione l'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero state superate dal salario contrattuale. Pertanto trova applicazione, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, o individuali se più favorevoli. Conseguentemente, da tale data, ai fini dell'individuazione della retribuzione rilevante nel calcolo dei contributi si applicano, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le disposizioni previste dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificate dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In forza del citato art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, ove accada che i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge, così come rivalutati ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 26 settembre 1981, n. 537, devono essere indicati, nei modelli di dichiarazione trimestrale relativi anche alla manodopera occupata a tempo determinato, i valori minimi previsti dalla legge. Posto, poi, che nel settore agricolo trova applicazione l'art. 9-ter del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, per il quale "Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", ne consegue che, anche nelle Province in cui la retribuzione contrattuale risulti ancora inferiore al minimale di legge, spettano le agevolazioni contributive previste dalle norme vigenti, purché si rispettino i minimali citati. La norma in esame trova certamente attuazione per tutte le categorie di operai a tempo determinato e indeterminato.

Tuttavia, anche se dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, Inps con circolare 57 del 14 aprile 2006 aveva espresso il dubbio che la retribuzione "contrattuale" sia stata estesa, oltre che agli OTD, anche agli "assimilati" - per i quali ultimi, verosimilmente, sono da intendersi gli "equiparati" di cui all'art. 8 della L. 334/1968, ossia i Piccoli coloni, i Compartecipanti familiari nonché i Compartecipanti individuali - disponendo, il citato comma 5, che la retribuzione da prendere ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, è quella di cui al precedente comma 4, ovvero sia la retribuzione indicata dall'art. 1, co. 1, del D.L. 338/1989, convertito dalla legge 389/1989 e posto apposito quesito, ad oggi le retribuzioni valevoli per costoro restano quelle convenzionali.

L'abrogazione dello Scau e la gestione delle imprese agricole in Inail

Fino al 1995 ero lo Scau (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) poi soppresso, addetto alla riscossione dei contributi agricoli. Oggi la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all'Inps che nel settore agricolo, accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, riversando, poi, all'Inail la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'Inail. Hanno, però, l'obbligo della denuncia di infortunio e malattia professionale ed hanno tutti gli obblighi connessi alla gestione del lul ove siano tenuti ad adottarlo. I contributi per l'assicurazione Inail sono versati in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale. L'accertamento dei contributi Inail e la loro riscossione sono demandati all'Inps, che provvede successivamente a trasferirli all'Istituto. Anche per l'agricoltura è prevista l'applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del "danno biologico". Per la copertura degli oneri relativi al "danno biologico" è prevista una specifica addizionale sui contributi assicurativi determinata con decreto ministeriale (es. per l'anno 2008 è pari al 2,42% dei contributi dovuto per lo stesso anno). Si veda D.Lgs. n. 38/2000, art 13, Decreti Ministero del lavoro nn. 156/2004, 281/2005. Si veda circolare Inail n. 9/2008 e Decreto Ministero del Lavoro del 25 ottobre 2007. Anche la procedura per l'applicazione dell'addizionale danno biologico è interamente gestita dall'Inps anche se la determinazione della percentuale resta ovviamente in capo all'Inail.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole vengono attratte nella tutela propria della Gestione Industria in ragione del modo in cui viene svolta l'attività agricola. I casi che rientrano nella tutela industriale sono i seguenti:

- le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci;
- le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi;
- gli agriturismi se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola;
- i frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ovvero olive prodotte nel fondo del gestore, ovvero olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore. È chiaro che negli archivi Inail relativi alla gestione del rapporto assicurativo è possibile rinvenire solo questa specifica tipologia di aziende che svolgono attività agricole o meccanico/agricole o comunque vicine al mondo dell'agricoltura e non altro.

Solo l'Inps ha una veduta a tutto campo su questo mondo, salvo che con la introduzione del libro unico e con la comunicazione dell'RLS Inail ha ricostituito anche se solo per gli aspetti anagrafici ma per certo non di gestione del rapporto assicurativo, a parte il versante prestazioni, un tessuto di conoscenza in qualche modo più vicino a dette aziende.

Considerazioni finali

Ad avviso di chi scrive le divaricazioni tra Inps, Inail ed Enpaia di detto mondo, non giovano alla tutela del lavoratore agricolo e, soprattutto, non sono coerenti con il ruolo che le recenti norme in tema di prevenzione attribuiscono all'Inail. Non senza rimarcare, peraltro, che dirigenti ed impiegati delle aziende agricole, attualmente assicurati da Enpaia, finiscono con il costituire un mondo a sé stante, data la loro particolare collocazione presso un ente di natura privata come l'Enpaia.

Anche sotto il profilo di una corretta gestione delle entrate da parte dell'Istituto l'attuale situazione presenta evidenti punti di criticità che, ove fosse possibile una gestione diretta del rapporto assicurativo, certamente verrebbero elisi.

Ma c'è di più. Si ritiene, infatti, che la storia delle modalità di attuazione della contribuzione agricola dimostri pienamente come questo novero di aziende sia stato sottratto alle logiche proprie dell'assicurazione infortuni e forse anche per tale ragione fatica di più sotto un profilo culturale ed operativo a cogliere il nesso che intercorre tra rischio della lavorazione e costo dell'assicurazione e sia, conseguentemente, meno incentivata ad assumere iniziative in materia di prevenzione finalizzate, peraltro, ad un risparmio sul costo del lavoro. Potrebbe essere anche questa la chiave di lettura dell'assenza di entusiasmo che ha accolto come si diceva all'inizio la previsione attuata da Inail del Protocollo del Welfare. Se rileggiamo in relazione alla ricostruzione appena fatta l'avviso comune in agricoltura del 2004 ladove prevede di "applicare anche all'agricoltura l'oscillazione della contribuzione antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende, in modo tale da premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortunio" ci accorgiamo che l'attuazione normativa che ne è stata fatta attraverso il Protocollo del Welfare rappresenta una pura *fictio* del tutto estranea ai meccanismi propri di funzionamento della contribuzione in agricoltura. Il finanziamento di un'assicurazione contro gli infortuni non può mai prescindere da un necessario rapporto di equilibrio fra il premio pagato dall'assicurato, il rischio oggetto del contratto o del rapporto assicurativo ed il costo globale dell'assicurazione. Nella gestione industria il premio - si ribadisce - è calcolato in relazione alla pericolosità della lavorazione considerata, al costo dei lavoratori adibiti (retribuzioni), al costo globale delle prestazioni erogate per settore di rischio. Nell'assicurazione agricola i criteri adottati

sono assolutamente estranei a questa logica. Varrebbe dunque la pena di chiedersi se non sia il caso di avviare una rinnovata riflessione sul cd. contributo di equilibrio con l'auspicio che si valuti nuovamente la possibilità di lavorare all'ipotesi di costituire una vera e propria tariffa per l'agricoltura così come si ipotizzava già negli anni 90 in Inail quando ancora Lehner scriveva di "codificare le attività agricole assicurate e creare un nesso con l'accadimento dell'infortunio, utilizzando una tabella di codici, con la quale è possibile analizzare gli infortuni secondo l'attività svolta al momento dell'evento. Questo schema, che riunisce le attività agricole in 8 raggruppamenti, potrebbe essere sostituito dal codice europeo ATECO 91, che, prevedendo una più ampia articolazione di voci, 36 tipologie di attività, fornirebbe maggiori informazioni sugli infortuni. È in corso una sperimentazione presso le Unità periferiche dell'Istituto per l'adozione del nuovo schema e presto si potranno verificare i primi risultati. Qualora si disponesse dei dati sugli assicurati, aggregati secondo analoghe codifiche, si creerebbero i presupposti per impiantare un sistema di premi per singola attività, come per l'Industria. Un modello sperimentale di tariffa per l'agricoltura, già predisposto negli anni '93-'94, nell'ambito della Consulenza Statistico Attuariale, dimostra la fattibilità del sistema di premi differenziati; infatti, con i dati disponibili sull'andamento infortunistico e con stime ragionate sulla distribuzione dei datori di lavoro agricolo in settori di attività, il modello ha portato alla determinazione di premi diversi per cinque grandi raggruppamenti di attività, secondo i cinque orientamenti tecnico-economici considerati dall'Istat nell'ultimo censimento sull'Agricoltura. Questa è quindi la prospettiva per l'immediato futuro: migliorare la conoscenza sugli infortuni, acquisire informazioni sull'intero universo delle "aziende agricole", impegnarsi per la costruzione di un sistema integrato di dati, il Sistema Informativo per l'Agricoltura."

Quanto sopra rappresentato dimostra che le strade poi seguite sono state altre ma che, nel contempo, i problemi con la Gestione Agricoltura in Inail continuano a persistere.

RIASSUNTO

L'articolo riassume la storia evolutiva della contribuzione Inail in agricoltura evidenziandone la distanza che sempre ha caratterizzato questo tipo di contribuzione dalle logiche proprie dell'assicurazione obbligatoria e soprattutto la divaricazione tra contributo pagato e rischio assicurato che la tipizza. Rilegge quindi proprio in quest'ottica le ragioni dell'indifferenza dimostrata, almeno in questa prima fase di attuazione, dalle aziende agricole al beneficio previsto dal Protocollo del Welfare art. 1 comma 60 e rilancia le ipotesi di costruzione di una tariffa dell'agricoltura avanzate già negli anni 90' dai cultori della materia in Inail, tenuto conto peraltro, che gli annosi problemi della Gestione Agricoltura risultano ad oggi ancora irrisolti.

SUMMARY

The article summarises the development history of Inail's contribution in the agricultural sphere, highlighting the different character of this type of contribution compared to the logics of compulsory insurance, and above all, the difference between paid contribution and insured risk that characterises it. Therefore, it discusses in this view, the reasons for the indifference shown by farms at least in this first implementation phase, towards the benefit foreseen by the Welfare Protocol, art. 1, paragraph 60, and re-launches the hypotheses to review agricultural rates, already brought forward in the '90s by experts in INAIL subject, keeping also in consideration that the hoary problems concerning Farm Management are still unresolved today...